

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE

C.D.C. 43 032

DELIBERAZIONE NUMERO 74 DEL 14-10-2019

OGGETTO: RINNOVO INCARICO BROKERAGGIO ASSICURATIVO. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 22:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

=====

POMPEI MATTEO	Sindaco	P
ABBATI PIER-NICOLA	Asses.-Vice Sindaco	P
CARASSAI VALENTINA	Assessore	P

=====

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE

Sig. ERCOLI PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. POMPEI MATTEO nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Monte San Martino ha in essere fino al 31 ottobre 2019, una Polizza assicurativa RCT/RCO con ITAS Mutua Assicurazioni, mediata con incarico di Brokeraggio assicurativo;

CONSIDERATO che in ragione alla complessità delle problematiche inerenti alla determinazione del contenuto delle polizze dirette ad assicurare le migliori coperture di ogni rischio e, con riferimento alla varietà di offerte dal mercato assicurativo, è opportuno continuare a usufruire della collaborazione di un Broker, figura professionale prevista dall'articolo 354 del d.lgs. 209/2005, il quale esercita un'attività diretta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione i soggetti che intendano avvalersi della sua collaborazione, svolgendo attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e collaborando anche nella gestione di essi;

SOTTESO che l'attività del Broker ha contenuto intellettuale e presuppone un'esperienza e un patrimonio culturale e tecnico di sicura specializzazione, cui legittimamente la P.A. può ricorrere (Cassazione Civile 2416/2005); l'attività si manifesta quale prestazione d'opera intellettuale disciplinata dagli articoli 2299 e seguenti del Codice Civile, per la quale il ricorso al Broker può legittimamente avvenire con affidamento diretto "*intuitu personae*", fondato sulla fiducia riposta su un soggetto per le sue qualità professionali, la quale non viene meno neppure se l'attività è esercitata in forma di impresa, in quanto l'elemento fiduciario è implicito nel principio delle personalità dell'incarico esercitato dalla persona fisica iscritta a norma di legge al R.U.I., dove il supporto della struttura societaria offre maggiori garanzie nella gestione dei progetti assicurativi di grandi dimensioni;

CONSIDERATO che il contratto di brokeraggio costituisce attività di studio e di consulenza, secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte di Cassazione, che vede nella prestazione del Broker la prevalenza della componente intellettuale, anche nelle attività di assistenza nella gestione dei contratti;

RILEVATO che la presenza del Broker è opportuna e conveniente per l'Ente, poiché la sua prestazione è retribuita, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, da parte della Società assicurativa prescelta, con una quota percentuale della provvigione relativa al premio dovuto per il contratto concluso, come ribadito dalla Sentenza 179/2008 della Corte dei conti – Sezione Lombardia, per cui la collaborazione del Broker appare viepiù utile per la sua non onerosità;

TENUTO CONTO delle diverse linee interpretative elaborate dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici - ora ANAC (determinazione AVCP n.2 del 13.03.2013, deliberazione n. 618 del 08.06.2016), che hanno invece configurato la consulenza del Broker come appalto di servizi;

CONSIDERATO che la Centrale GPA collabora da anni con diverse Amministrazioni pubbliche, fra cui Monte San Martino, ed ha maturato competenze e conoscenze delle problematiche riguardanti la Pubblica Amministrazione in generale e gli Enti Locali in particolare, attraverso la gestione puntuale delle problematiche

assicurative, anche nella procedura di apertura e di liquidazione dei sinistri, sia attivi sia passivi;

CONSIDERATO che l'affidamento del servizio non è oggetto al ricorso al Me.P.A.;

TENUTO CONTO del rapporto fiduciario instaurato con la Centrale Spa;

VISTO l'articolo 48 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulle competenze deliberative della Giunta Comunale;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, reso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione, reso dal Responsabile finanziario – Rag. Graziano Cardinali, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE le premesse alla narrativa, che si dichiarano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e quale motivazione di esso ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. DI AFFIDARE nuovamente al Broker CENTRALE S.p.A., attraverso la Sede di Pesaro, in Via degli Abeti n. 80, C.F. 01192940417–P.I. 01192940417, esercitante l'attività di mediazione assicurativa ai sensi del d.lgs. 209/2005 e iscritta nella Sezione B del Registro Unico degli Intermediari con il n. B000098697, l'incarico di fornire a quest'Amministrazione le informazioni tecniche relative ai rischi del Comune, rispondenti alle proprie esigenze e di provvedere all'intera l'attività di gestione degli stipulandi contratti, compresi quelli in essere, per la quale si rilascia mandato rappresentativo.

3. DI INCARICARE il Broker CENTRALE S.p.A., di sottoporre a questa Amministrazione, alla scadenza dei contratti in corso e comunque a ogni necessità, un'ampia panoramica del mercato assicurativo al fine di reperire le migliori formule di copertura, sia nei costi sia nelle garanzie.

4. DI APPROVARE l'allegato disciplinare di incarico di consulenza e assistenza per la gestione e l'esecuzione dei contratti assicurativi al broker CENTRALE S.p.A.

5. DI DARE ATTO che il compenso dovuto al Broker per lo svolgimento delle attività, sarà a carico delle Compagnie affidatarie dei contratti assicurativi e non costituirà un onere aggiuntivo per l'Ente.

6. DI STABILIRE che il presente incarico abbia durata **di quattro anni, a decorrere dall'1 novembre 2019 (scadenza 31 ottobre 2023.)**

7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al broker CENTRALE S.p.A., per il seguito di competenza.

8. DI PROROGARE fino al 30 aprile 2020 a ITAS Mutua Assicurazioni, la Polizza RCT/RCO nr. 6S/M12239267, avente scadenza il 31 ottobre 2019.

9. DI DARE ATTO che le prestazioni del servizio di brokeraggio saranno remunerate, ai sensi di legge e della prassi, dalle Società di assicurazione affidatarie delle polizze, con una quota di provvigione.

10. DI APPROVARE, con votazione unanimi favorevole, l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, considerata l'urgenza di provvedere in merito

IL PRESIDENTE
F.to POMPEI MATTEO

IL SEGRETARIO
F.to ERCOLI PASQUALE

Prot. N. 4761

li, 29/11/2019

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE

E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li 29/11/2019

Il Segretario
ERCOLI PASQUALE

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 14/10/2019

- [] in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune
dal al senza reclami;
- [x] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE